

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 22.07.1999

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi di Taxi con autovettura e di noleggio con conducente di autovettura (nel seguito denominati Taxi e N.C.C.) in conformità della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e tenuto conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna con atto deliberativo di C.R. n. 2009 del 31 maggio 1994.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. I Servizi di taxi e N.C.C. sono definiti in via generale e nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

CAPO II CONDIZIONE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

Art. 3 Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992.
2. Le modalità per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinate dall'articolo 8 della legge n. 21/1992 e del presente regolamento.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 21/1992.

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'articolo 7 della legge n. 21/1992.
2. Il servizio di Taxi è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi per lo svolgimento dello stesso di collaboratori familiari o, nei casi previsti dall'articolo 10 della legge n. 21/1992, di sostituti temporanei alla guida. Il servizio di N.C.C. è svolto direttamente dal titolare dell'autorizzazione o a mezzo di collaboratori familiari o dipendenti. In ogni caso il conducente del veicolo deve essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992.
3. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organi collettivi di cui all'articolo 7 della legge 121/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento

attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o di esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7.

4. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
 - a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza o autorizzazione;
 - b) copia del certificato d'iscrizione al Registro delle imprese attestante l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo articolo 9, comma 1, lett.d);
 - c) copia della documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 21/92 del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente. La documentazione di cui al sub. B) e c) può essere sostituita da apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15/1968.
5. L'Ufficio, verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata, rilascia, entro trenta giorni, apposito nulla osta valido fino al rientro in possesso della licenza o autorizzazione da parte del titolare.
6. Nella licenza o autorizzazione, che resta intestata al titolare, saranno riportati in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 6

Contrassegni e caratteristiche dei veicoli

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 21/1992, si provvede al rilascio, per ogni veicolo adibito al servizio di Taxi, di apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, recante le seguenti indicazioni:
 - a) Comune di Sogliano al Rubicone e relativo stemma comunale;
 - b) numero d'ordine progressivo. Tale numero corrisponde a quello attribuito all'autovettura all'atto del rilascio della licenza;
 - c) dicitura in colore nero "servizio pubblico";
 - d) Il contrassegno dovrà essere applicato in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 21/1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di N.C.C., al rilascio di:
 - a) contrassegni con la dicitura "noleggio", che dovranno essere esposti sul veicolo: uno all'interno del parabrezza anteriore e uno nel lunotto posteriore, entrambi in modo ben visibile dall'esterno;
 - b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, che dovrà essere applicato in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di Sogliano al Rubicone e relativo stemma comunale;
 - numero d'ordine progressivo. Tale numero corrisponde a quello attribuito all'autovettura all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
 - la dicitura N.C.C.
3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede attraverso la Polizia Municipale.
4. I veicoli adibiti al servizio Taxi e N.C.C. devono essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 21/1992, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 7

Impiego delle autovetture immatricolate ad uso Taxi e N.C.C. nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea

1. I titolari di autovetture Taxi e N.C.C. possono utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nei Comuni montani e negli altri territori a domanda debole, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, vale a dire in conformità alle disposizioni regionali sulle modalità di espletamento e di quelle ministeriali sui criteri tecnici di utilizzo delle autovetture. La partecipazione alle gare per l'espletamento di detti servizi di linea è comunque subordinata al nulla osta dell'ufficio comunale competente in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio Taxi e N.C.C..
2. I titolari delle autovetture Taxi e N.C.C. possono altresì utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 vale a dire in conformità alle disposizioni sulle modalità di esercizio e sulle tariffe impartite dagli enti locali titolari delle linee stesse nonché delle disposizioni ministeriali sui criteri tecnici di utilizzo delle autovetture. La partecipazione alle gare per l'affidamento di detti servizi è comunque subordinata al nulla osta di cui al comma 1.
3. I titolari di autovetture Taxi e N.C.C. possono, infine, stipulare contratti con gli enti locali competenti, per effettuare servizi sostitutivi di quelli di linea soppressi. La stipula dei contratti è subordinata al nulla osta dell'ufficio comunale competente, in ordine alla conformità delle prestazioni alle norme del presente regolamento.

Art. 8

Ambiti di operatività dei servizi

1. I titolari di licenza di Taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune, qualunque sia la destinazione. La prestazione del servizio di Taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Costituiscono luoghi di stazionamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 21/1992: la propria rimessa per i veicoli adibiti al servizio di N.C.C.; piazzole di sosta in luoghi pubblici individuati e segnalati come tali dal Comune, per il servizio di Taxi.
4. Ai fini dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 21/1992, nel territorio del Comune i veicoli immatricolati per il servizio N.C.C. possono essere autorizzati allo stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio Taxi.

CAPO III

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) avere i titoli previsti ed obbligatori per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;

- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992, di qualsiasi provincia, ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno degli stati di cui alla lettera a);
 - d) essere iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese;
 - e) essere proprietario, o comunque avere la piena disponibilità, anche per contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - f) avere la disponibilità, al fine del rilascio dell'autorizzazione per esercizio N.C.C., di idonea rimessa o altro spazio adeguato allo stazionamento del veicolo nel territorio comunale;
 - g) non avere trasferito nel Comune rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge;
 - i) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10.
2. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

Art. 10

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione:
 - a) l'essere in corso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere stato sottoposto, salvo che sia intervenuta riabilitazione, a misure di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche; 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche; 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca, o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorso in condanne definitive, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) volgere altre attività lavorative, qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e sicurezza del servizio.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

CAPO IV

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 11

Funzioni

1. Per l'esame dei problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri in riferimento all'esercizio del servizio e per l'applicazione del presente regolamento, è istituita un'apposita commissione consultiva nominata con le modalità di cui all'art. 12.

2. La commissione esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) tariffe.
3. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori. Il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

Art. 12

Composizione e nomina

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 11 è costituita con atto del Sindaco:
E' composta di cinque membri di cui:
 - a) un consigliere comunale di maggioranza designato dal Consiglio Comunale;
 - b) un consigliere comunale di minoranza designato dal Consiglio Comunale;
 - c) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito provinciale;
 - d) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello provinciale o, in mancanza, dalla Confederazione regionale sindacale unitaria.
2. La commissione elegge il proprio presidente fra i membri di cui alle lettere a) e b).
Per l'elezione del presidente è richiesta la presenza di tutti i componenti della commissione.
3. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

Art. 13

Modalità di funzionamento

1. Le sedute della commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Il Presidente è comunque tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno tre membri o dal Presidente della commissione consultiva provinciale.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 12 comma 2, le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ivi compreso almeno uno dei membri di cui all'articolo 12 lettere a) e b).
4. In caso di assenza temporanea del Presidente la carica viene assunta dall'altro componente designato dal Consiglio Comunale.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione. Il Verbale deve riportare in modo sintetico le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 14

Durata in carica e sostituzione dei membri

1. La commissione consultiva dura in carica quattro anni a far tempo dalla sua Costituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissione, ad iniziativa del Comune o dell'organizzazione che li ha designati.

CAPO V

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 15

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per esami e per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti, fino a copertura degli organici comunali dei servizi.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di una valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto, su delibera della Giunta, dal responsabile del settore Attività Economiche entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o è stato aumentato il contingente numerico esistente, ovvero dal momento in cui si sono liberati posti nell'organico esistente.
Del relativo bando è data notizia anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e su due quotidiani.
4. Nel caso in cui a seguito della emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi, e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.
5. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
6. Tutti gli atti del procedimento concorsuale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, sono assunti dal responsabile del settore Attività Economiche del Comune.

Art. 16

Contenuti del bando di concorso

5. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'articolo 18;
 - e) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - f) l'elencazione dei titoli valutabili e i criteri della loro valutazione;
 - g) il rinvio delle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 15, il responsabile del settore Attività Economiche provvede alla nomina dell'apposita commissione di concorso così composta:
 - a) Responsabile del settore attività economiche, con funzione di Presidente;
 - b) Due esperti in materia, dei quali almeno uno estraneo all'amministrazione;

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta;
3. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 18

Titoli preferenziali

1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza l'aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi o l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per il medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 21/1992, ovvero aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. Nell'ambito di tale requisito è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato l'attività per un periodo complessivamente più lungo.

Art. 19

Materie di esame

1. l'esame si svolge mediante colloquio ovvero mediante prova scritta sulle seguenti materie:
 - a) il presente regolamento;
 - b) la legge n. 21/1992.

Art. 20

Attività della commissione di concorso e graduatoria

1. La commissione fissa la data dell'esame che viene comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data suddetta.
2. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di trenta punti.
3. La commissione, svolte le prove d'esame, valutati i titoli e tenuto conto dei titoli di preferenza, formula la graduatoria di merito, distintamente per il servizio Taxi e per il servizio N.C.C.. La graduatoria è affissa all'albo Pretorio del Comune per almeno dieci giorni ed è contestualmente trasmessa al responsabile del Settore Attività Economiche per l'approvazione.
4. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione. I posti di organico che si rendano vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
5. Qualora dopo l'emanazione del bando di concorso dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazione, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 21

Presentazione delle domande

1. La domanda per la partecipazione al concorso è da presentarsi al Comune, nel rispetto dei termini e delle altre modalità previste dal bando. Essa deve essere conforme alla normativa sull'imposta di bollo e con sottoscrizione autenticata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 11, della legge 127/1997. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 15/1968, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 è attestato nella domanda sotto forma di semplice dichiarazione, per essere successivamente verificato, prima del rilascio dei titoli, in capo ai vincitori del concorso.
3. Nella domanda deve essere altresì indicato il domicilio al quale indirizzare le comunicazioni relative al concorso
4. Entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, il responsabile di cui all'articolo 15, comma 6, approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, trasmettendolo alla commissione di cui all'articolo 17 e dandone comunicazione agli esclusi.

Art. 22

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il responsabile del settore Attività Economiche, entro venti giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e l'assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10, lettere d) e f). Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti di cui all'articolo 10, lettere a), b), c), e).
2. La documentazione dev'essere presentata in originale o in copia autenticata. Nei casi consentiti gli interessati possono comunque ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva o abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni.
3. L'interessato deve altresì produrre certificazione medica, di data non antecedente a tre mesi, attestante che il medesimo non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui commi 2 e 3, qualora riscontrata regolare.
5. In ogni caso l'ufficio comunale competente può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché richiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinarie esibizioni documentali, ai fini della verifica del possesso dei requisiti e dell'assenza degli impedimenti soggettivi.

Art. 23

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori quattro mesi nel caso di comprovata impossibilità temporanea per cause di forza maggiore ad iniziare il servizio.

Art. 24

Validità delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quadriennio, a verifica, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il titolare della licenza od autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 9 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 10.

CAPO VI
MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE
E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25

Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 21/1992, in presenza del documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta al Comune sottoscritta dal titolare con firma autenticata, (salvo il disposto dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 127/1997), deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, e dalla documentazione comprovante il passaggio, da parte di quest'ultimo, dei requisiti indicati dall'art. 22.
2. Nel caso in cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 21/1992 (permanente inabilità o inidoneità al servizio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato al Comune entro dieci giorni, unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 21/1992, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita nel Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 26

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 21/1992.
2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso al competente ufficio comunale entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
 - a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, primo periodo) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione di cui all'articolo 22 e la dichiarazione di accettazione del terzo;
 - b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, secondo periodo) di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al Comune, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:
 - in caso di non accoglimento, fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi per il trasferimento a terzi;
 - in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.

- c) Limitatamente alla licenza di Taxi, la volontà di trasferire il titolo ad uno dei minori. In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al comma 3.
3. Nel caso in cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati dovranno comprovare la destinazione e il possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 non oltre dodici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.
4. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.
5. Il comune provvede al rilascio del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione dovrà comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

Art. 27

Sostituzione alla guida

1. I titolari della licenza di Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 21/1992, vale a dire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare della licenza di Taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 21/1992, e salvo che non siano obbligati dal Comune ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c), possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge n. 21/1992, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 230, ovvero in base ad un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a mesi sei.
4. Il titolare della licenza di Taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quello del Comune, se presentata direttamente). La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione fra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti resa da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:
 - a) contratto di assunzione, sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
 - b) comunicazione indirizzata alla sezione circoscrizionale dell'ufficio di collocamento, con avvenuta regolarizzazione dell'assunzione a tempo determinato;
 - c) posizione INAIL e INPS attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente del sostituto;

5. Nell'ipotesi del contratto di lavoro autonomo, il titolare dovrà produrre, ai fini della tutela dei trasportati, idonea documentazione di copertura assicurativa e copia autentica del contratto.
6. Qualora della verifica d'ufficio risultassero irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, disporrà la cessazione dell'attività da parte del sostituto ed assumerà gli opportuni provvedimenti per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 28

Collaborazione Familiare

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 21/1992.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, su richiesta, di apposito nulla osta da parte del Comune, a cui va presentata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 21/1992;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a) e c) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d) e);
3. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), e), rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo sul titolo.
4. Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione.

CAPO VII

ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 29

Obblighi e divieti

1. Nell'esercizio dell'attività debbono essere osservati i seguenti obblighi:
 - a) presentare il servizio con regolarità;
 - b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzioni del trasporto per cause di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo, salvo che si renda possibile la sua sollecita restituzione;
 - g) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - h) tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia richiesta;
 - i) conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività;
 - j) tenere esposte nell'autoveicolo e nella rimessa le tabelle tariffarie;

- k) comunicare all'ufficio comunale competente eventuali notifiche delle prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
 - l) segnalare, attraverso l'apposito segnale con la dicitura Taxi o altro sistema, la condizione di Taxi libero o occupato.
2. E' fatto divieto di:
- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) adibire alla guida del veicolo conducenti non in possesso dei titoli prescritti per l'esercizio dell'attività;
 - e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - f) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale;
3. Restano comunque a carico dei titolari della licenza o autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, civile e amministrativo agli stessi imputabili ai sensi delle norme vigenti.

Art. 30

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 31

Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani guida per i non vedenti è gratuito.
2. La prestazione del servizio Taxi o autorizzazione N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
4. I veicoli in servizio Taxi e di N.C.C. appositamente attrezzati per il trasporto di portatori di handicap debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384

Art. 32

Idoneità dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è compito della Polizia Municipale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di

Taxi e di N.C.C.. A tal fine sono disposte verifiche annuali, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione all'ufficio comunale competente, che stabilisce un termine entro cui il titolare deve provvedere al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione del veicolo. In mancanza, il responsabile del settore Attività Economiche, su parere della Commissione di cui all'articolo 11e previa diffida, adotta provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40.
3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo con altro idoneo, previa annotazione sulla licenza o autorizzazione.

Art. 33

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di Taxi sono stabilite annualmente dalla Giunta, su proposta della Commissione di cui all'articolo 11, in relazione ai costi del servizio, tenuto conto di eventuali disposizioni provinciali in materia.
2. La tariffa di cui al comma 1 è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
3. Le tariffe per l'esercizio del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi determinati annualmente dalla Giunta su proposta su proposta della Commissione di cui all'art. 11, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 20 aprile 1993.

Art. 34

Turni e orari di servizio

1. Il servizio di Taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Responsabile del Settore Attività Economiche valutata la proposta degli operatori.

Art. 35

Trasporto Bagagli e animali

1. E' obbligatorio il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, semprechè si tratti di effetti personali di ragionevole ingombro, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto di cani accompagnatori di persone non vedenti.
3. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

CAPO VIII

ILLECITI E SANZIONI

Art. 36

Vigilanza

1. l'attività di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamenti disciplinanti l'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. è svolta dalla Polizia Municipale.

Art. 37

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, le violazioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

Art. 38

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dall'articolo 10 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli seguenti. La violazione delle norme regolamentari è così sanzionata:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 29 e per la violazione del comma 4 dell'articolo 31;
 - b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000 per la violazione del comma 2 dell'articolo 5;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per la violazione del comma 1 dell'articolo 31, per la violazione del comma 2 dell'articolo 35 e per la violazione dell'articolo 33.
2. La sanzione è applicata dal Dirigente del Settore Attività Economiche. E' fatta salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
3. La giunta comunale si riserva di aggiornare periodicamente gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 39

Diffida

1. Il responsabile del Settore Attività Economiche diffida il titolare della licenza o autorizzazione, o un suo legittimo sostituto quando:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni d'idoneità disposte ai sensi dell'articolo 23;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa o della sede senza darne comunicazione all'Ufficio competente;
 - e) si procuri con continuità e stabilità il servizio nel territorio di altri Comuni;
 - f) interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvi i casi di forza maggiore o evidente pericolo.

Art. 40

Sospensione della licenza o autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione è sospesa, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, per un periodo non superiore a sei mesi nei casi seguenti:
 - a) utilizzazione per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
 - c) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - d) inosservanza delle tariffe stabilite;

- e) ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 38;
 - f) inottemperanza al provvedimento del responsabile del Settore Attività Economiche, di cui all'articolo 32 comma 2.
2. Il periodo di sospensione della licenza o autorizzazione è stabilito tenendosi conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
 3. La licenza o autorizzazione è sospesa dal responsabile del Settore Attività Economiche per la durata di un mese qualora il titolare sia incorso, nell'arco di due anni, in due provvedimenti di diffida ai sensi dell'articolo 39.
 4. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica, da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, e ne dà comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Articolo 41

Revoca della licenza o autorizzazione

1. Il responsabile del Settore Attività Economiche, sentita la commissione di cui all'articolo 11, dispone la revoca della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati;
 - b) qualora il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio adottato ai sensi dell'articolo 40;
 - c) nell'ipotesi di cessione della licenza o autorizzazione in violazione delle norme contenute nell'articolo 25
2. Il provvedimento di revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 42

Decadenza della licenza o autorizzazione

1. Il responsabile del Settore Attività Economiche, sentita la commissione di cui all'articolo 11, dichiara la decadenza della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per il mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 27;
 - b) qualora, nell'ipotesi di morte del titolare della licenza o autorizzazione, gli eredi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 23 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 26;
 - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvi i casi di forza maggiore;
 - d) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore ai quattro mesi;
 - e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 9 comma 2;
 - f) nell'ipotesi prevista dall'articolo 10 comma 2;
 - g) per espressa dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o autorizzazione da parte del titolare della stessa;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'Ufficio della Camera di Commercio competente per la

formazione e la conservazione del ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 43

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione, revoca e decadenza, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 42, sono iniziati sulla base di rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti dai quali possa conseguire l'irrogazione di una delle predette sanzioni sono contestati tempestivamente e in forma scritta all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il responsabile del Settore Attività Economiche, sentita la commissione di cui all'articolo 11, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio, Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato nonché, per i provvedimenti di competenza, gli organi ed enti di cui agli articoli 40 comma 4, 41 comma 2 e 42 comma 2.

Articolo 44

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e, in particolare per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza o autorizzazione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Organico dei Veicoli

1. L'organico dei veicoli per il servizio di trasporto di persone esercitato con autovettura è suddiviso in:
 - a) servizio di Taxi;
 - b) servizio di noleggio con conducente.
2. L'organico di veicoli per il servizio di Taxi è fissato in numero zero unità;
3. L'organico dei veicoli per il servizio di N.C.C. è fissato in numero tre unità.
4. L'organico di cui ai commi precedenti è modificabile:
 - a) per adeguarlo al fabbisogno teorico determinato per il Comune dalla Provincia;
 - b) a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e, più in generale, a seguito di altre variabili socio – economiche territoriali, concorrenti, secondo la metodologia di riferimento alla determinazione del fabbisogno di cui alla lettera a);
 - c) per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale.

5. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11 e sono all'approvazione della Provincia.

Articolo 46

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge n. 21 del 1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

Articolo 47

Norme transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.
2. E' disposta la conversione delle licenze e autorizzazioni in essere, al fine di renderle conformi alle norme vigenti. Le modalità e i tempi di conversione son stabiliti dal responsabile del Settore Attività Economiche mediante apposita comunicazione agli interessati.

Articolo 48

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte della Provincia.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizione dei servizi

CAPO II – CONDIZIONE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

Articolo 3 – Titolo per l'esercizio dei servizi

Articolo 4 – Cumulo dei titoli

Articolo 5 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi

Articolo 6 – Contrassegni e caratteristiche dei servizi

Articolo 7 – Impiego delle autovetture immatricolate ad uso di Taxi e N.C.C. nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea

Articolo 8 – Ambiti di operatività dei servizi

CAPO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 10 – Impedimenti soggettivi

CAPO IV – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Articolo 11 – Funzioni

Articolo 12 – Composizione e nomina

Articolo 13 – Modalità di funzionamento

Articolo 14 – Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO V – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 15 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 16 – Contenuto dei bandi di concorso

Articolo 17 – Commissioni di concorso

Articolo 18 – Titoli valutabili e titoli preferenziali

Articolo 19 – Modalità di svolgimento del concorso e materie di esame

Articolo 20 – Attività della Commissione di concorso e graduatoria

Articolo 21 – Presentazione delle domande

Articolo 22 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 23 – Inizio del servizio

Articolo 24 – Validità delle licenze e autorizzazioni

CAPO VI – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 25 – Trasferibilità per atto tra vivi

Articolo 25 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

Articolo 27 – Sostituzione alla guida

Articolo 28 – Collaborazione familiare

CAPO VII – ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 29 – Obblighi e divieti
Articolo 30 – Interruzione del trasporto
Articolo 31 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap
Articolo 32 – Idoneità dei veicoli
Articolo 33 – Tariffe
Articolo 34 – Turni e orari di servizio
Articolo 35 – Trasporto bagagli e animali

CAPO VIII – ILLECITI E SANZIONI

Articolo 36 – Vigilanza
Articolo 37 – Sanzioni
Articolo 38 – Sanzioni amministrative e pecuniarie
Articolo 39 – Diffida
Articolo 40 – Sospensione della licenza o autorizzazione
Articolo 41 – Revoca della licenza o autorizzazione
Articolo 42 – Decadenza della licenza o autorizzazione
Articolo 43 – Procedimento sanzionatorio
Articolo 44 – Irrogazione delle sanzioni

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 – Organico dei veicoli
Articolo 46 – Norma di rinvio
Articolo 47 – Norme finali e transitorie
Articolo 48 – Entrata in vigore